

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 22 febbraio 2017

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 19,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 gennaio 2017 e proseguito nella seduta del 1 febbraio 2017.

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra la propria proposta conclusiva sul documento in titolo, facendo preliminarmente presente che in tema di insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia*, la Corte costituzionale ha ormai un orientamento consolidato, in virtù del quale l'insindacabilità va riconosciuta in presenza dei presupposti di seguito indicati, il primo dei quali inerisce al nesso funzionale con l'attività parlamentare. Viene richiesta in particolare una sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possono collocarsi (sentenze nn. 265 del 2014; 144 del 2015; 55, 115, 221 e 222 del 2014; 305 del 2013; 39 del 2012; 81, 97 e 333 del 2011; 135, 410 e 420 del 2008;

59, 65, 96, 97, 152 e 302 del 2007; 258 e 371 del 2006; 28 e 146 del 2005).

Il secondo presupposto riguarda la ragionevole contestualità, ossia la dichiarazione *extra moenia* non può né precedere quella *intra moenia* (cioè l'opinione espressa nelle forme tipiche parlamentari) né essere dalla prima molto distanziata sul piano temporale (sentenze nn. 420 del 2008 e 291 del 1998).

Infine la Corte costituzionale richiede l'identità soggettiva, ossia tutte le dichiarazioni devono essere dello stesso parlamentare (sentenze nn. 39 del 2012; 334 del 2011; 81 e 98 del 2011; 28, 97 e 134 del 2008; 249, 314, 315, 331 e 452 del 2006).

In ordine alla ragionevole contestualità, le date dell'atto ispettivo 4-05507 (22 marzo 2016) e del successivo *tweet* (25 maggio 2016) evidenziano *ictu oculi* la ricorrenza di questo presupposto nel caso in esame.

Parimenti è a dirsi per l'identità soggettiva: entrambi gli atti, infatti, sono stati compiuti dal senatore Gasparri.

Relativamente al nesso funzionale, è necessario verificare il ricorso di una «sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio della funzione e gli atti esterni» (Corte costituzione, sentenza n. 265 del 2014).

Il *tweet*, che ha originato la querela di Casaleggio Davide, in proprio e quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Casaleggio Associati Srl, recita testualmente: «Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità: siete sterco @Silvia G.».

La struttura logico-giuridica della frase incriminata lascia spazio a due possibili interpretazioni. Da un lato, infatti, si potrebbe ritenere – prosegue il relatore – che la frase medesima sia costituita da due parti, che, pur se correlate, abbiano due diversi destinatari: la Casaleggio Associati Srl quanto ad «Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:» e la signora Silvia G. quanto a «siete sterco @Silvia G.». Questa tesi trova un perno di appoggio nei due punti, che creano un'oggettiva cesura tra le due parti della frase, pur se la seconda persona plurale può essere un'oggettiva controindicazione rispetto a questa interpretazione. In quest'ottica, l'unica frase di presunta lesività per la Casaleggio Associati Srl sarebbe la prima («Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:»), essendo in ogni caso esclusa la lesività «in proprio» per il querelante per il noto principio dell'autonoma soggettività delle Srl, persone giuridiche, rispetto a quella dei legali rappresentanti, persone fisiche, ed essendo la frase, chiaramente ed esclusivamente riferita alla Casaleggio Associati Srl. Dall'altro lato, l'uso della seconda persona plurale, potrebbe far ritenere la frase unica e non scindibile (nonostante i due punti) avente come destinatari tanto la Casaleggio Associati Srl quanto la signora Silvia G. La comprovata esistenza di quest'ultima, però, è un oggettivo ostacolo a questa seconda interpretazione, imponendo di partire dalla prima interpretazione. In questa prospettiva, di conseguenza, la presunta lesività per il querelante è costituita dalla prima parte del *tweet* («Esempio di scuola

@casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:»), direttamente ed esclusivamente riferita alla Casaleggio Srl e ai metodi dalla stessa adottati.

Ciò premesso, il relatore rileva che il *tweet* contestato esprime una critica che riguarda la scelta di fondo («offendono le persone»), la strategia comunicativa conseguente («non accettano la verità») e la preordinazione dell'attività della Casaleggio Srl alla battaglia politica, condotta con dispregio di regole etiche e giuridiche-costituzionali. In sostanza, il senatore Gasparri contesta alla Casaleggio Srl la strategia della «macchina del fango», tesa a screditare le persone, con mancanza di ogni rispetto delle stesse e della verità, dalla quale si prescinde volontariamente («non accettano la verità»). Ed è una critica chiaramente rivolta alla Casaleggio Srl sul presupposto, poi rivelatosi errato, che Silvia G. fosse un falso *account* e che, quindi, la persona non esistesse e che si trattasse di un nome inventato. Il che è come dire che il *tweet* del senatore Gasparri è rivolto alla Casaleggio Srl, ai suoi metodi, alla sua attività «politica», al suo modo di interferire nei sistemi di comunicazione, nella corrispondenza tra parlamentari e cittadini, con rischi per la libertà delle opinioni.

Se così è, la sostanziale corrispondenza di significato, postulata dalla Corte costituzionale, tra l'antecedente atto di sindacato ispettivo n. 4-05507 e il *tweet* sussiste perché vi è il richiamo (e il rinvio) logico e giuridico alle opinioni espresse nell'atto di sindacato ispettivo e la chiara intenzione («Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:») di ribadire una precedente convinzione: per l'appunto quella esposta nell'atto ispettivo *de quo*, nel quale – riferisce il relatore – vengono messi sotto accusa il ruolo della Casaleggio Associati Srl, i suoi metodi e la tendenza ad interferire nell'interlocuzione sui *social* con le *chat* telefoniche «attenzionate», o gli audio «corsari» e le spie di *Facebook*.

Il quadro di sintesi delle affermazioni, contenute nell'atto di sindacato ispettivo del senatore Gasparri, delinea la Casaleggio Associati Srl come una vera e propria struttura tesa a controllare l'informazione M5S, ad orientare, di conseguenza, la comunicazione in chiave strumentale, cioè a fini politici. Che tutto questo sia giusto o sbagliato non è questione di competenza della Giunta, ma sul piano logico-giuridico è evidente la continuità con il *tweet*, che concretizza la sostanziale corrispondenza di significato indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Da un lato, infatti, il senatore Gasparri parla di «Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:»), e l'atto di sindacato ispettivo illustra metodi, indirizzi di attività e strumenti usati dalla Casaleggio Associati Srl; metodi, indirizzi di attività e strumenti che sinteticamente possono essere indicati con l'espressione, in chiave polemica e sintetica, di «scuola @casaleggio».

Sulla base di queste conclusioni, si rileva che, se anche si volesse (a tutto concedere, ma non è in senso stretto l'opinione del relatore per le ragioni fin qui esposte) ritenere l'espressione, certamente inaccettabile, «siete sterco», inscindibile dall'altra e riferita, quindi, anche alla Casaleg-

gio Spa, non verrebbe meno, in ogni caso – al di là dell'espressione colorita utilizzata – la corrispondenza sostanziale di significato, perché non potrebbe non ritenersi tale espressione come un apprezzamento meramente confermativo dell'accusa principale e comunque ad essa strettamente collegato, con il conseguente permanere del requisito della sostanziale corrispondenza di significato.

Per questi motivi, dunque, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dissente dalle valutazioni e conclusioni espresse dal relatore dal momento che esse assimilano un'espressione oggettivamente offensiva ad una normale critica politica ed alla legittima attività parlamentare. È indubbio che nella fattispecie il senatore Gasparri abbia impiegato parole sconvenienti ed oltraggiose, che non possono essere in alcun modo fatte ricadere nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità, tenuto conto altresì che il nesso funzionale con l'atto ispettivo presentato dallo stesso senatore appare quanto meno forzato.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), nel ricordare e confermare le analisi che ebbe modo di sviluppare, in qualità di relatore, in un precedente caso di insindacabilità che ha investito la Giunta, evidenzia che la vita politica tanto nazionale quanto locale è disseminata nel passato di frequenti attacchi personali e critiche anche feroci tra esponenti di diverse forze politiche, da cui, però, non sono scaturite querele o conseguenze di carattere giudiziario. Gli eccessi del linguaggio politico tra soggetti politici, indipendentemente dal nesso funzionale con l'attività parlamentare – pur rimarcato dalla giurisprudenza puntualmente ricordata dal relatore – non sono a suo avviso perseguibili. A ciò si aggiunga che la Casaleggio associati Srl, richiamata dallo stesso senatore Gasparri nel *tweet* contestato, svolge un'indubbia attività politica che, come tale, non può certo sottrarsi all'esercizio di una legittima, anche se aspra, critica.

Per le ragioni esposte preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore.

Anche il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) dichiara di condividere le conclusioni proposte dal relatore in quanto ricorda che nel passato tra esponenti appartenenti alle file della Democrazia cristiana e del Partito comunista ricorrevano offese e scambi verbali assai critici, ma senza dare luogo a querele. Peraltro personalmente, soprattutto nella legislatura in corso, è stato fatto oggetto di epiteti ed espressioni anche più offensivi di quelli contestati al senatore Gasparri, ai quali, tuttavia, non ha mai reagito sul piano giudiziario. Appare quindi

paradossale che il MoVimento 5 Stelle – forza politica che non si è fatta finora alcuno scrupolo ad esercitare la propria azione contro i suoi avversari adoperando insulti ed espressioni di dileggio – sostenga in qualche modo la querela contro il senatore Gasparri che si è limitato a svolgere una normale e legittima critica di carattere politico.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), dopo aver sottolineato preliminarmente che Davide Casaleggio non ha alcun incarico politico o istituzionale, evidenzia che nel caso di specie non è riscontrabile alcun legame funzionale tra l'espressione offensiva utilizzata dal senatore Gasparri e i contenuti dell'atto di sindacato ispettivo n. 4-05507 del 22 marzo 2016.

Rileva a tal proposito che a nessun parlamentare può essere consentito l'utilizzo di espressioni offensive non collegate da alcun nesso funzionale con precedenti atti di sindacato ispettivo e a maggior ragione ciò non può essere consentito a un senatore che riveste anche la carica istituzionale di Vice Presidente del Senato.

Dichiara quindi di non condividere la proposta conclusiva formulata dal relatore Pagliari, attesa la totale assenza di un nesso funzionale tra le espressioni offensive e l'atto di sindacato ispettivo precedentemente citato.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che la coincidenza, sia pur parziale, delle valutazioni che la Giunta è chiamata ad effettuare con quelle rientranti nella competenza dell'autorità giudiziaria non costituisce un problema sul piano metodologico, essendo connaturale alla carica di parlamentare rivestita nel caso di specie dal senatore Gasparri ed alla conseguente configurabilità, in ragione di tale *status*, delle prerogative di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Evidenzia inoltre che il querelante nel caso di specie, pur non essendo parlamentare, riveste tuttavia natura di soggetto politico – come si evince *ictu oculi* persino dal marchio del MoVimento 5 Stelle – e conseguentemente, in ragione di tale natura, non può essere esente da critiche confacenti al dibattito politico.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per la proposta conclusiva illustrata dal relatore, sottolineando la puntualità e la raffinatezza tecnica della stessa.

Concorda con l'impostazione prospettata dal relatore, atta a distinguere la prima parte del *tweet*, rivolto alla Casaleggio Srl dalla seconda parte dello stesso, rivolta esclusivamente all'indirizzo di un soggetto terzo rispetto alla predetta società, ossia a Silvia G.

Il senatore AUGELLO (*CoR*) rileva preliminarmente che la proposta conclusiva del relatore Pagliari ha il pregio di sottolineare la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede per il riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

Condivide pertanto pienamente l'impostazione metodologica seguita dal relatore e le conclusioni a cui lo stesso è giunto, specie in relazione alla distinzione tra la prima parte del *tweet* e la seconda dello stesso, non rivolta al querelante ma ad un terzo soggetto.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) rileva che l'espressione usata dal senatore Gasparri non ha necessariamente un'accezione negativa, specie se paragonata ad altre possibili espressioni in astratto utilizzabili.

Peraltro nell'interrogazione n. 4-05507 del 22 marzo 2016 il senatore Gasparri svolge un'analisi veritiera rispetto alle metodologie utilizzate dalla Casaleggio Srl. Riguardo ai comportamenti ed alle metodiche assunte dalla predetta società, la senatrice esprime una decisa critica, sottolineando che la Casaleggio Srl promuove insulti *on line* in maniera sistematica e con un approccio che non esita a definire «industriale».

La critica espressa dal senatore Gasparri si inquadra in un contesto politico e si pone in correlazione funzionale con i rilievi contenuti nella predetta interrogazione. Pertanto dichiara di condividere la proposta conclusiva formulata dal relatore Pagliari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.